

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 124 del 05/02/2018

Seduta Num. 6

Questo lunedì 05 **del mese di** febbraio
dell' anno 2018 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Gualmini Elisabetta	Vicepresidente
3) Caselli Simona	Assessore
4) Corsini Andrea	Assessore
5) Costi Palma	Assessore
6) Gazzolo Paola	Assessore
7) Mezzetti Massimo	Assessore
8) Venturi Sergio	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore: Costi Palma

Proposta: GPG/2018/110 del 23/01/2018

Struttura proponente: SERVIZIO SVILUPPO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI, REGOLAZIONE E ACCREDITAMENTI
DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA

Assessorato proponente: ASSESSORE AL TURISMO E COMMERCIO

Oggetto: CRITERI E LE MODALITÀ PER L'IMPUTAZIONE AL FONDO RISCHI TURISMO E COMMERCIO DEI FONDI DESTINATI ALLA GARANZIA ED ALL'ABBATTIMENTO DI INTERESSI SUI MUTUI AI SENSI DELLE LEGGI REGIONALI N. 41/97 E N. 40/02 DA PARTE DEI CONFIDI OPERANTI NEI SETTORI DEL COMMERCIO E DEL TURISMO, DI CUI ALLA L.R. 25/2017, ART. 23, COMMA 1.

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: MARCO BORIONI

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti

- il D.Lgs n. 118/2011 avente ad oggetto "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni;
- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40, "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 07/07/1977 n. 31 e della L.R. 27/03/1972 n. 4", per quanto applicabile;
- la L.R. 26 novembre 2001, n.43 "Testo unico in materia di organizzazione e rapporti di lavoro" e succ.mod.;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2416 del 29/12/2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e ss.mm., per quanto applicabile;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 468/2017 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2189 del 21/12/2015 avente ad oggetto "Linee di indirizzo per la riorganizzazione della macchina amministrativa regionale";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 56 del 25/01/2016 avente ad oggetto "Affidamento degli incarichi di Direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. n. 43/2001";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 270 del 29/02/2016 avente ad oggetto "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 622 del 28/04/2016 avente ad oggetto "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 702 del 16/05/2016 avente ad oggetto "Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali - Agenzie - Istituto, e nomina dei Responsabili della prevenzione della corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali, e dell'anagrafe per la stazione appaltante";
- la deliberazione di Giunta regionale n. 1107 dell'11/07/2016 avente ad oggetto "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta

regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera n. 2189/2015”;

Richiamato l'art. 23 della legge regionale 27 dicembre 2017, n. 25 concernente “Disposizioni collegate alla Legge Regionale di Stabilità per il 2018” che stabilisce, ai commi 1 e 2, quanto segue:

“1. Al fine di garantire al sistema dei Consorzi di garanzia collettiva fidi (di seguito denominati "Confidi") di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il rafforzamento dell'operatività, per conseguire l'utilizzo efficiente delle risorse regionali già allocate nei settori del turismo e del commercio, la Regione autorizza i Confidi ad imputare al fondo rischi turismo e commercio le risorse già destinate a favore dei suddetti settori derivanti da contributi concessi dalla Regione per le medesime finalità alla data del 31 dicembre 2017 ai sensi della legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41 (“Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete distributiva. Abrogazione della L.R. 7 dicembre 1994, n. 49”) e della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 40 (“Incentivi per lo sviluppo e la qualificazione dell'offerta turistica regionale. Abrogazione della legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3 (Disciplina dell'offerta turistica della Regione Emilia-Romagna. Programmazione e finanziamento degli interventi. Abrogazione della L.R. 6 luglio 1984, n. 38)”) e ad impiegare il fondo stesso a favore delle imprese e per le finalità previste dalla normativa di riferimento.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono attribuite, a seguito di apposita richiesta da parte dei Confidi, dalla Giunta regionale con i criteri, le modalità e i vincoli stabiliti con proprio atto.”;

Considerato che la disposizione contenuta al comma 1 della norma sopracitata è volta a consentire ai confidi di rafforzare la propria operatività per poter continuare a svolgere il fondamentale ruolo di sostegno del credito alle piccole medie imprese;

Considerato che la disposizione contenuta al comma 1 consente ai confidi di trasferire le risorse assegnate ai sensi delle leggi regionali 40/2002 e 41/1997 sia per la garanzia sia per l'abbattimento degli interessi su prestiti ad uno specifico fondo rischi turismo e commercio attivando uno strumento specifico più flessibile sotto il profilo gestionale e tale quindi da favorire la piena operatività e il pieno impiego delle risorse visto il perdurare del decremento dei volumi di credito che ancora si riscontra in particolare nei segmenti delle piccole e piccolissime imprese;

Considerato inoltre che tale operazione riguarda risorse già erogate o non ancora erogate ma già stanziare e concesse e che pertanto la disposizione contenuta nella norma sopracitata non comporta alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio della Regione;

Ravvisata pertanto l'opportunità di garantire l'applicazione di quanto previsto all'art. 23 della L.R. 25/2017 approvando i criteri e le modalità per l'imputazione al fondo rischi turismo e commercio dei fondi destinati alla garanzia ed all'abbattimento di interessi sui mutui ai sensi delle leggi regionali n. 41/97 e n.40/02 da parte dei Confidi operanti nei settori del commercio e del turismo, di cui alla L.R. 25/2017, art. 23, comma 1, di cui allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Visti

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;
- la propria deliberazione n. 89/2017 "Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017 - 2019";
- la propria deliberazione n. 486 del 10 aprile 2017 recante "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019";
- la propria deliberazione n. 627/2015 "Approvazione della carta dei principi di responsabilità sociale delle imprese e applicazione del rating di legalità";
- il Decreto 20 febbraio 2014, n. 57 - MEF-MISE - Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore regionale al Turismo, Commercio;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

- 1) Di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, i criteri e le modalità per l'imputazione al fondo rischi turismo e commercio dei fondi destinati alla garanzia ed all'abbattimento di interessi sui mutui ai sensi delle leggi regionali n. 41/97 e n.40/02 da parte dei Confidi operanti nei settori del commercio e del turismo, di cui alla L.R. 25/2017, art. 23, comma 1, di cui allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;
- 3) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna.

Allegato A

Criteri e le modalità per l'imputazione al fondo rischi turismo e commercio dei fondi destinati alla garanzia ed all'abbattimento di interessi sui mutui ai sensi delle leggi regionali n. 41/97 e n. 40/02 da parte dei Confidi operanti nei settori del commercio e del turismo, di cui alla L.R. 25/2017, art. 23, comma 1.

Al fine di garantire uno strumento specifico più flessibile sotto il profilo gestionale e tale quindi da favorire la piena operatività e il pieno impiego delle risorse, la Regione autorizza i confidi ad imputare al fondo rischi turismo e commercio i fondi destinati alla garanzia ed all'abbattimento di interessi sui mutui concessi ma non ancora utilizzati dai Confidi stessi ai sensi delle leggi regionali n. 41/97 e n.40/02, di cui alla L.R. 25/2017, art. 23, comma 1.

1) Soggetti richiedenti e condizioni di ammissibilità

I confidi cui all'art. 13 decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, operanti nei settori del commercio e del turismo, beneficiari dei contributi concessi ai sensi delle leggi regionali n. 41/97 e n. 40/02 e allocati presso i fondi rischi, alla data del 31 dicembre 2017.

2) Termine e modalità' di presentazione della richiesta

Le richieste di autorizzazione devono essere presentare alla Regione Emilia-Romagna, entro 30 giorni della pubblicazione sul BURERT del presente atto esclusivamente mediante PEC¹ (Posta elettronica certificata) all'indirizzo StrumentiFinanziariDCCLI@postacert.regione.emilia-romagna.it. Fa fede esclusivamente la data di invio della PEC.

La richiesta, in regola con l'imposta di bollo, redatta utilizzando il Mod. 1/A allegato e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, dovrà essere corredata da una relazione dettagliata dell'attività svolta che illustri la finalità e le effettive necessità di imputazione al fondo rischi turismo e commercio, nonché:

- l'ammontare dei contributi concessi e non utilizzati per i quali si chiede l'autorizzazione all'imputazione, suddivisi per anno e finalità;
- l'indicazione delle modalità di imputazione dei contributi oggetto della richiesta;
- l'ammontare delle risorse che restano specificamente impegnate a copertura di operazioni in essere.

3) Motivi di inammissibilità

Costituiscono motivo di inammissibilità ed esclusione:

- a) la trasmissione della richiesta al di fuori dei termini previsti o mediante mezzi diversi da quello stabilito al paragrafo 2);
- a) la mancata sottoscrizione dell'istanza da parte del legale rappresentante del soggetto richiedente e/o mancata presentazione della fotocopia del documento di identità del firmatario in caso di sottoscrizione della stessa con firma autografa;

¹ I documenti dovranno essere prodotti in formato PDF e trasmessi attraverso la casella di posta elettronica certificata del soggetto richiedente. L'invio deve considerarsi andato a buon fine solo con la ricezione della ricevuta di consegna.

Ai fini della validità dell'invio telematico, è ammessa la sottoscrizione con **firma digitale**, ai sensi del comma 1, lett. a) del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni oppure con **firma autografa**, ai sensi dell'art. 38, comma 3 del DPR 445/2000 e successive modificazioni nonché dell'art. 65, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 82/2005.

L'apposizione ad un documento informatico di una firma digitale basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione.

In caso di firma autografa è necessario allegare copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore.

b) la mancanza dei requisiti e condizioni di cui al paragrafo 1).

4) Istruttoria delle richieste e rilascio autorizzazioni

L'istruttoria viene effettuata dal Servizio regionale competente, che provvede alla verifica dei requisiti e delle condizioni richieste e, a tale fine, può chiedere, anche mediante posta elettronica ordinaria, ogni ulteriore informazione e chiarimento a supporto dell'istruttoria stessa.

In caso di esito istruttorio negativo, il responsabile del procedimento comunica, ai sensi dell'art.10 bis della legge 241/1990 e successive modificazioni, i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza. Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, i richiedenti possono presentare osservazioni scritte corredate da eventuali documentazioni.

Terminata la fase istruttoria, l'autorizzazione viene rilasciata con provvedimento del Dirigente regionale competente per materia.

Il termine per la conclusione del procedimento di autorizzazione è di 90 giorni, che decorrono dalla data di scadenza della presentazione delle richieste. Detto termine si intende sospeso nel caso di richiesta di documentazione integrativa da parte del Servizio regionale competente e interrotto in caso di comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di cui all'art. dell'art.10 bis della legge 241/1990 e successive modificazioni.

Dell'esito della richiesta presentata sarà data comunicazione ai confidi richiedenti.

Il responsabile del procedimento è il dirigente responsabile del Servizio Sviluppo degli Strumenti finanziari, regolazione ed accreditamenti, Viale A. Moro, 38 – 40127 Bologna (tel. 051.527.69.66, e-mail StrumentiFinanziariDGCLI@regione.emilia-romagna.it), ufficio cui è possibile prendere visione degli atti del procedimento stesso.

La presente sezione vale a tutti gli effetti quale “comunicazione di avvio del procedimento” di cui agli artt. 7 e 8 della legge 241/90 e successive modificazioni.

5) Obblighi a carico dei confidi

I Confidi autorizzati hanno l'obbligo di

- a) entro 2 anni dalla autorizzazione di cui al presente provvedimento, sviluppare un volume di attività verso imprese aventi le stesse caratteristiche di cui alle leggi regionali 41/97 e/o 40/02, che rappresenti un rischio pari a 2 volte il volume di risorse finanziarie di cui si è autorizzata l'imputazione a fondo rischi turismo e commercio;
- b) pubblicare sul proprio sito internet le condizioni generali per la concessione della garanzia nonché le condizioni generali del finanziamento agevolato per le imprese previste nelle convenzioni stipulate con gli istituti di credito;
- a) procedere, dopo la concessione della garanzia e/o dell'agevolazione sul finanziamento, ai controlli a campione sui requisiti e condizioni dichiarati in sede di presentazione della domanda nella misura minima del 5% del numero delle imprese beneficiarie;
- b) comunicare preventivamente alla Regione, in caso di liquidazione del Confidi, i motivi e le cause di scioglimento. In tale caso le somme derivanti da contributi regionali ancora giacenti presso tali enti e libere da vincoli spettano alla Regione Emilia-Romagna;
- c) comunicare per iscritto alle imprese beneficiarie l'importo, espresso in Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL), dell'agevolazione ricevuta sotto forma di garanzia e/o di agevolazione sui finanziamenti, e circa il carattere «de minimis», facendo esplicito riferimento al regolamento (UE) n. 1407/2013;

- d) svolgere ogni adempimento connesso al Registro Nazionale degli Aiuti, alimentando lo stesso sulla base degli ESL calcolati, attraverso il “Cor/Covar”;
- e) presentare, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'utilizzo del fondo al 31/12 all'anno precedente, sottoscritta dal legale rappresentante e dal presidente del collegio sindacale o del collegio dei revisori dei conti, comprensiva dell'elenco delle operazioni effettuate nonché il valore delle agevolazioni concesse, espresso in ESL.

La Regione si riserva la facoltà di chiedere, a campione, la documentazione relativa alle operazioni.

6) Intensità e forma dell'aiuto

Le garanzie e le agevolazioni sui finanziamenti sono concessi ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli **aiuti «de minimis»**, pubblicato sulla GUUE del 24 dicembre 2013, serie L352.

Tali agevolazioni sono compatibili e cumulabili anche con altre misure.

I confidi prima di concedere l'aiuto, sono obbligati a richiedere alle imprese, una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni, sottoscritta dal legale rappresentante relativa a qualsiasi altro aiuto “de minimis” ricevuto dall'impresa unica², durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso, entro il quale si prevede la concessione dell'aiuto stesso, al fine di accertare che l'agevolazione concedibile sotto forma di garanzia e/o di agevolazione sul finanziamento, sommata a tutti gli altri aiuti “de minimis” eventualmente ottenuti dall'impresa unica, non comporti il superamento del massimale “de minimis”.

7) Vincoli a carico dei confidi

In caso di liquidazione del Confidi le somme derivanti da contributi regionali ancora giacenti presso tali enti spettano alla Regione Emilia Romagna.

²Ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del regolamento (UE) n. 1407/2013 s'intende per **«impresa unica»** l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti: a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa; b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa; c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima; d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima. Le imprese fra le quali intercorre una delle suddette relazioni, per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica. Ne consegue che nel rilasciare la dichiarazione “de minimis” si dovrà tener conto degli aiuti “de minimis” ottenuti nel triennio di riferimento non solo dall'impresa richiedente l'aiuto, ma anche da tutte le imprese, a monte o a valle, fra le quali esiste, nell'ambito dello stesso Stato membro, almeno una delle sopra indicate relazioni. Infatti, ai fini della verifica del rispetto del massimale, “le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un'unica impresa beneficiaria”. Si dovrà inoltre tener conto del fatto che, nel caso di fusioni o acquisizioni (articolo 3, paragrafo 8 del regolamento (UE) n. 1407/2013) tutti gli aiuti “de minimis” accordati alle imprese oggetto dell'operazione devono essere sommati in capo al nuovo soggetto o al soggetto che lo avrà acquisito. Nel caso invece di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte (articolo 3, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 1407/2013) l'importo degli aiuti “de minimis” ottenuti dall'impresa originaria deve essere attribuito all'impresa che acquisirà le attività che hanno beneficiato degli aiuti o, se ciò non è possibile, deve essere suddiviso proporzionalmente al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito.



Giunta Regionale

Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'impresa

(riportare i dati reperibili sulla marca da bollo)

BOLLO € 16,00 (da applicare sulla copia cartacea della domanda conservata dal soggetto richiedente)	
Data emissione marca da bollo:	
Identificativo marca da bollo:	

Alla Regione Emilia Romagna

Servizio Sviluppo degli Strumenti Finanziari, regolazione ed accreditamenti

PEC: StrumentiFinanziariDGCLI@postacert.regione.emilia-romagna.it

Il sottoscritto nato a il codice fiscale residente a
 via n. in qualità di legale rappresentante del sede legale
 CAP..... via n..... codice fiscale..... telefono

CHIEDE

l'autorizzazione, ai sensi del comma 1, art. 23 della L.R. 25/2017, all'imputazione a fondo rischi turismo e commercio della somma di € derivante da risorse assegnate e non rendicontate, alla data del 31 dicembre 2017, presso i fondi rischi costituiti da contributi concessi ai sensi delle leggi regionali n. 41/97 e n. 40/02 e così suddivisi:

	2015		2016		2017		Totale
	LR. 41/97	LR. 40/02	LR. 41/97	LR. 40/02	LR. 41/97	LR. 40/02	
Garanzia							
Conto Interessi							
Totale							

A tal fine si ricapitolano le rendicontazioni già effettuate*:

	2015		2016		2017		Totale
	LR. 41/97	LR. 40/02	LR. 41/97	LR. 40/02	LR. 41/97	LR. 40/02	
Garanzia							
Conto Interessi							
Totale							

*nella singola cella oltre all'ammontare indicare anche la gli estremi della PEC inviata alla RER

Si allega relazione redatta secondo le indicazioni di cui al paragrafo 2 dell'allegato A;

REFERENTE DELLA RICHIESTA

NOME E COGNOME.....

E-MAIL.....

TEL.....

Data.....

IL LEGALE RAPPRESENTANTE³

.....

³ In caso di sottoscrizione con firma autografa, ai sensi dell'art. 38, comma 3 del DPR 445/2000 e successive modificazioni nonché dell'art. 65, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 65/82, è necessario allegare copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore, pena l'esclusione.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Marco Borioni, Responsabile del SERVIZIO SVILUPPO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI, REGOLAZIONE E ACCREDITAMENTI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2018/110

IN FEDE

Marco Borioni

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Morena Diazzi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2018/110

IN FEDE

Morena Diazzi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 124 del 05/02/2018

Seduta Num. 6

OMISSIS

L'assessore Segretario

Costi Palma

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi